

PS12440 - CLEAN FORTE

Provvedimento n. 30703

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera del 14 marzo 2023, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per garantire un adeguato contraddittorio alle Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Good Delivery SIA, società di diritto lettone, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.
2. Davide Cobelli, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, il quale risulta *registrant* del nome a dominio <https://www.istruzioneetreviso.it>.
3. Marketing IT Way Ltd., società di diritto irlandese, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne l'ingannevolezza delle modalità con cui sono state diffuse, dal mese di giugno 2022, le comunicazioni commerciali dirette a reclamizzare il prodotto *Clean Forte* su alcuni siti *internet* (i cui *registrant* si sono avvalsi del servizio di anonimizzazione) e, segnatamente:

- a) all'indirizzo https://healthylife.pack.com/Italy/Clean_Forte/Fedez/?subid=ac5dexsk24ktl6of70&utm_source=mgid#;
- b) all'indirizzo <https://www.sempreinsalute.com/clean-forte/>;
- c) all'indirizzo <https://www.istruzioneetreviso.it/clean-forte> che a sua volta reindirizza l'utente alla pagina web <https://gb467.doctorrozen.com/l>.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III. 1 L'iter del procedimento

Attività istruttoria

5. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio e della segnalazione di una consumatrice, pervenuta il 3 giugno 2022¹, è emersa la diffusione, su alcuni siti *internet* di comunicazioni commerciali relative al prodotto in gocce denominato *Clean Forte* con modalità presuntivamente ingannevoli.

6. Con lettera del 7 ottobre 2022, è stato comunicato a Good Delivery SIA² l'avvio del procedimento istruttorio PS12440 per presunta violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettere *d*), *i*), *s*) e *g*), del Codice del consumo. In tale sede, veniva ipotizzata la scorrettezza della condotta posta in essere dal professionista, in quanto le complessive modalità di presentazione del prodotto – tra cui l'attribuzione al prodotto di proprietà terapeutiche, di capacità di prevenzione o cura di malattie umane, nonché la disponibilità del prodotto a un prezzo agevolato per un periodo tempo molto limitato – apparivano idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio inducendolo, pertanto, ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

7. Good Delivery SIA ha depositato una memoria il 9 novembre 2022³.

8. In data 22 novembre 2022, è stato chiesto di indicare l'identità del *registrant* del sito <https://www.istruzioneetreviso.it> all'anagrafe dei domini *internet* ".it" (Registro.it)⁴, la quale ha reso l'informazione il 23 novembre 2022⁵.

¹ [Doc. n. 1 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

² [Secondo quanto riportato alla pagina web <https://gb467.doctorrozen.com/l>, la società risulta distributrice del prodotto *Clean Forte*.]

³ [Doc. n. 5 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁴ [Doc. n. 6 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

9. In data 16 dicembre 2022, il procedimento è stato esteso nei confronti del signor Davide Cobelli⁶, *registrant* del sito <https://www.istruzionetreviso.it>, il quale ha avuto accesso agli atti del procedimento il 13 gennaio⁷ e l'11 maggio 2023⁸, è stato sentito in audizione il 26 gennaio 2023⁹ e ha depositato memorie il 18 e il 31 gennaio, nonché il 12 maggio 2023¹⁰.

10. In data 15 febbraio 2023, il procedimento è stato esteso nei confronti della società irlandese Marketing IT Way Ltd., fornitrice di servizi di intermediazione di annunci pubblicitari di inserzionisti¹¹. La società ha depositato una memoria il 29 marzo¹² e il 19 maggio 2023¹³.

11. In data 14 marzo 2023 è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento¹⁴.

12. In data 24 aprile 2023, è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria¹⁵.

13. Il 19 maggio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo¹⁶, che è pervenuto il successivo 19 giugno¹⁷.

III.2 Le evidenze acquisite

14. Dalla documentazione agli atti è emerso che il prodotto *Clean Forte* è stato reclamizzato attraverso i siti *internet* https://healthylife-pack.com/Italy/Clean_Forte/Fedez/?subid=ac5dexsk24ktl6of70&utm_source=mgid#, <https://www.sempreinsalute.com/clean-forte/> e <https://www.istruzionetreviso.it/clean-forte>, <https://gb467.doctorrozen.com/> i cui *registrant* si sono avvalsi del servizio di anonimizzazione.

15. Nel dettaglio, alla pagina <https://www.istruzionetreviso.it/clean-forte> si leggeva: "*Clean Forte gocce elimina i parassiti nel giro di poche settimane e previene future infezioni*"; "*permette di combattere le infezioni parassitarie*", "*apporta numerosi benefici. Tra questi, assistiamo nel giro di poco ad un miglioramento della qualità del sonno, un rafforzamento dell'appetito e un miglior funzionamento del processo digestivo. Clean Forte, poi, aiuta a far rientrare l'umore nella norma e ad aumentare la capacità lavorativa. Con l'innalzamento delle difese immunitarie, naturalmente si correranno molti meno rischi di ammalarsi.*".

La pagina recava un bottone con l'indicazione "*vai al sito ufficiale*" per finalizzare l'acquisto; invero, era possibile accedere all'indirizzo <https://gb467.doctorrozen.com/> che si apriva con il *claim*: "*Clean forte elimina i parassiti in corso di poche settimane e difende dalle future infezioni!*", seguito da ulteriori vantii salutistici e dalla prospettazione di uno sconto (ossia, la super offerta al prezzo di 39 €, anziché 78 €) e, sul fondo, figurava l'indicazione dell'identità del distributore, Good Delivery SIA.

16. I medesimi effetti benefici conseguenti all'assunzione del prodotto risultavano enfaticamente riportati anche su altre pagine *web* in cui lo stesso è offerto in vendita, <https://www.sempreinsalute.com/clean-forte/> e https://healthylife-pack.com/Italy/Clean_Forte/Fedez/?subid=ac5dexsk24ktl6of70&utm_source=mgid#¹⁸.

17. A seguito di istanza di collaborazione, in data 23 novembre 2022, Registro.it ha riferito che il signor Davide Cobelli ha conseguito la registrazione del sito <https://www.istruzionetreviso.it>.

18. Dalle rilevazioni *web*, effettuate d'ufficio il 14 dicembre 2022, la pagina https://healthylife-pack.com/Italy/Clean_Forte/Fedez/?subid=ac5dexsk24ktl6of70&utm_source=mgid# non risulta più accessibile¹⁹;

⁵ [Doc. n. 7 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁶ [Doc. n. 13 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁷ [Doc. n. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁸ [Doc. n. 34 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁹ [Doc. n. 19 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁰ [Doc. nn. 17, 18, 20 e 35 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹¹ [Doc. n. 21 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹² [Doc. n. 30 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹³ [Doc. n. 38 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁴ [Doc. nn. 27, 28 e 29 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁵ [Doc. n. 32 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁶ [Doc. n. 37 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁷ [Doc. n. 42 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁸ [Segnatamente, il sito riportava quanto segue: "*Clean Forte, un nuovo prodotto sviluppato dall'Italia in collaborazione con la Svizzera [...]. È l'unico prodotto antiparassitario universale che può colpire qualsiasi tipo di parassita. Pulisce completamente il corpo e blocca la moltiplicazione dei parassiti fin dai primi giorni d'uso, il che riduce drasticamente il carico sull'organismo della persona infetta. Con questo prodotto potete anche curarvi da soli senza la supervisione di un medico. Basta seguire bene le istruzioni come ho fatto io*"; "*Ultimamente il Ministero della Salute e l'Organizzazione Mondiale della Sanità [...] hanno lanciato un sito web speciale dove tutti i residenti in Italia possono lasciare una richiesta e ottenere questo prodotto ad un prezzo scontato*", nonché: "*Se volete depurare bene il proprio corpo e prolungare il vostro benessere e la vita, ordinate Clean Forte a 39 €*". Le richiamate affermazioni erano corredate dall'immagine della confezione del prodotto e da un riquadro dove il consumatore è tenuto a inserire i dati personali al fine di essere contattato per l'acquisto.]

parimenti, il sito <https://www.istruzioneetreviso.it/clean-forte> risultava non più accessibile alla data del 31 gennaio 2023 e, infine, i siti <https://www.sempreinsalute.com/clean-forte/> e <https://gb467.doctorrozen.com/l> risultavano non più accessibili alla data del 29 marzo 2023²⁰.

III.3 Le argomentazioni difensive dei Professionisti

19. Con comunicazione del 9 novembre 2022, Good Delivery SIA ha rappresentato di essere stata attiva nel mercato europeo fino al 2020 e di non essere più operativa dal 2021; la società ha, altresì, riferito dell'impiego non autorizzato del dato personale della propria identità, riportata quindi illegalmente nel *footer* del sito [web https://gb467.doctorrozen.com/l](https://gb467.doctorrozen.com/l).

La società, inoltre, ha depositato una dichiarazione dell'autorità fiscale lettone che attesta l'assenza di ricavi nel periodo gennaio 2021 – settembre 2022.

20. Negli scritti difensivi dell'11, 18 e 31 gennaio, nonché del 12 maggio 2023, il signor Cobelli ha sostenuto la propria estraneità ai contenuti pubblicati alle pagine https://healthylife-pack.com/Italy/Clean_Forte/Fedez/?subid=ac5dexsk24ktl6of70&utm_source=mgid#, nonché <https://www.sempreinsalute.com/clean-forte/> precisando di non aver alcun rapporto contrattuale con la società Good Delivery SIA.

Il medesimo, inoltre, ha rappresentato di aver aderito a un programma di affiliazione con la società irlandese Marketing IT Way Limited e di essersi limitato a fare "da vetrina", sul sito <https://www.istruzioneetreviso.it>, ad alcuni prodotti (tra cui *Clean Forte*) indicando il collegamento ipertestuale alla piattaforma dove il consumatore, se interessato, poteva indicare i propri dati al fine di essere contattato e poi perfezionare l'acquisto. In particolare, l'inserzione relativa al prodotto *Clean Forte* (alla pagina <https://www.istruzioneetreviso.it/clean-forte>) è stata pubblicata fino al 31 gennaio 2023, data in cui ha provveduto a rimuoverla in un'ottica meramente conciliativa e senza riconoscimento di responsabilità.

Il signor Cobelli ha altresì evidenziato che il nome a dominio <https://www.istruzioneetreviso.it> è generico e non è caratterizzato dall'estensione ".gov.it", tipica delle istituzioni pubbliche. La circostanza, poi, che l'ordine di acquisto *on line* veniva confermato dal consumatore in un secondo momento al telefono e il pagamento avveniva tramite corriere escluderebbe la scorrettezza della pratica commerciale.

Inoltre, il signor Cobelli ha rappresentato di aver ricevuto, in forza del predetto programma di affiliazione, un importo fisso in dollari per ogni unità di prodotto venduta; le entrate generate dalle gocce *Clean Forte*, nei mesi di attività del sito, sono state di 1.612 €.

21. Con comunicazioni del 29 marzo e del 19 maggio 2023, Marketing IT Way Ltd. ha riferito di essere un fornitore di un mero servizio di intermediazione e di *hosting*, mettendo a disposizione spazi di memoria a operatori terzi che creano pagine *web* recanti annunci pubblicitari di inserzionisti e, pertanto, di essere esente da responsabilità per i contenuti messi a disposizione del pubblico dagli inserzionisti. Al riguardo, il professionista ha rappresentato, come evidenziato nei propri termini e condizioni di servizio, di non partecipare, né collaborare in alcun modo alla selezione e/o alla realizzazione degli annunci pubblicati la cui provenienza, elaborazione e controllo è integralmente in capo agli inserzionisti.

In ogni caso, il professionista ha comunicato di aver bloccato, alla ricezione della comunicazione dell'estensione soggettiva del procedimento PS12440, i siti segnalati ai quali offriva il servizio di *hosting*.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet* in data 19 maggio 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo²¹.

23. Con parere pervenuto in data 19 giugno 2023²², la suddetta Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo *internet* ha sviluppato la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line*, essendo uno strumento idoneo ad influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l'ingannevolezza delle modalità con cui sono state diffuse le comunicazioni commerciali dirette a reclamizzare il prodotto *Clean Forte* agli indirizzi *internet* <https://www.istruzioneetreviso.it/clean-forte>, <https://gb467.doctorrozen.com/l>, https://healthylife-pack.com/Italy/Clean_Forte/Fedez/?subid=ac5dexsk24ktl6of70&utm_source=mgid# e <https://www.sempreinsalute.com/clean-forte/>.

¹⁹ [Doc. n. 12 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

²⁰ [Doc. n. 31 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

²¹ [Doc. n. 37 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

²² [Doc. n. 42 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

25. Giova premettere che, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (*"Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari"*), la presentazione e la pubblicità non possono attribuire agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura di malattie umane. Nella presentazione e nella pubblicità di tali integratori, inoltre, non è consentito lasciar intendere che una dieta equilibrata e variata non possa fornire in quantità sufficienti le sostanze nutritive assunte attraverso gli integratori.

Ne consegue che la vigente normativa preclude ai professionisti di attribuire agli integratori nella comunicazione pubblicitaria presunte proprietà terapeutiche, indipendentemente dall'esistenza e/o produzione di qualsiasi studio e/o ricerca al riguardo.

26. Orbene, con riferimento al sito <https://www.istruzioneetreviso.it/clean-forte>, i vantii ascritti al prodotto - *"elimina i parassiti nel giro di poche settimane e previene future infezioni"*, *"permette di combattere le infezioni parassitarie"*; *"Con l'innalzamento delle difese immunitarie, naturalmente si correranno molti meno rischi di ammalarsi"* - risultavano idonei a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà del prodotto, in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera s), del Codice del consumo.

Inoltre, l'uso del nome a dominio <https://www.istruzioneetreviso.it>, sebbene privo dell'estensione ".gov.it", appariva idoneo a evocare una istituzione pubblica e, quindi, a ingenerare il convincimento di una maggiore affidabilità dei contenuti riportati sul sito, inclusi quelli relativi a Clean Forte, in violazione dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Codice del consumo.

27. Si osserva, altresì, che la prospettazione di uno sconto valevole solo per un periodo di tempo limitato, risultava idonea a stimolare una decisione immediata e a privare i consumatori del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole, in violazione dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del Codice del consumo, essendo al riguardo irrilevante la circostanza che il consumatore dispone del diritto di recesso.

28. Dagli elementi agli atti la pratica sopra illustrata risulta imputabile al signor Davide Cobelli in qualità di *registrant* del sito <https://www.istruzioneetreviso.it>.

29. Quanto, invece, alla condotta posta in essere sulle pagine https://healthylife-pack.com/Italy/Clean_Forte/Fedez/?subid=ac5dexsk24ktl6of70&utm_source=mgid#, <https://www.sempreinsalute.com/clean-forte> e <https://gb467.doctorrozen.com/>, essa non risulta ascrivibile alle Parti del presente procedimento.

30. Invero, con riguardo alla società Good Delivery SIA, quest'ultima ha prodotto documentazione fiscale attestante la sua inattività dal 2021 e, pertanto, la medesima risulta estranea alla condotta oggetto del procedimento, anche in considerazione dell'utilizzo della sua identità da parte di terzi in difetto di consenso.

31. Quanto alla società Marketing IT Way Ltd. - in ragione del ruolo meramente passivo di *internet service provider* rivestito, come emerso dalle proprie difese - è risultata estranea alla condotta oggetto del procedimento.

Invero, poiché la società pone in essere un'attività di prestazione di servizi di ordine meramente tecnico e automatico e non conosce, né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai propri utenti²³, la stessa è esente da responsabilità, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (*"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"*). Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, all'*hosting provider* non sono imputabili le pratiche commerciali scorrette poste in essere dagli inserzionisti²⁴. In ogni caso, rileva come il professionista abbia bloccato, alla ricezione della comunicazione dell'estensione soggettiva del procedimento, i siti oggetto del procedimento ai quali offriva il servizio di *hosting*.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo - così come recentemente modificato dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 7 marzo n. 26 - con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Ai fini del presente procedimento, tuttavia, la predetta modifica normativa non rileva, posto che la pratica commerciale scorretta accertata risulta cessata prima dell'entrata in vigore del richiamato D. Lgs. n. 26/2023.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

²³ [Cfr. CGUE, III sez., 7 agosto 2018, causa C-521/17 che, nel distinguere tra ruolo passivo e ruolo attivo dell'*internet service provider*, precisa che l'*hosting attivo* realizza una varietà di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti pubblicati dagli utenti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione. Trattasi di condotte aventi, in sostanza, l'effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte degli utenti.]

²⁴ [Cfr. Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3851.]

33. Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la pratica è capace di raggiungere un numero considerevole di consumatori e di incidere sensibilmente sulle scelte economiche del consumatore.

34. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal signor Davide Cobelli, con riferimento alla pagina <https://www.istruzioneetreviso.it/clean-forte>, a decorrere quantomeno dal 7 ottobre 2022 (data delle prime evidenze agli atti) fino al 31 gennaio 2023.

35. Nel caso specifico, occorre tener conto del fatto che l'attività del signor Cobelli ha una dimensione economica ridotta, che l'importo ricavato dalla vendita del prodotto e, quindi, dalla sua pubblicizzazione è alquanto modesto e che la pratica è stata posta in essere per un periodo limitato di circa quattro mesi.

36. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al signor Davide Cobelli nella misura del minimo edittale pari a 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta commerciale in esame costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettere d), g) e s), del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, paragrafo 4, lettera c), del presente provvedimento, posta in essere da Davide Cobelli, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettere d), g) e s), del Codice del consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al signor Davide Cobelli per la violazione di cui alla lettera a) una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

